



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 13/6/2018

SUA VE per conto del Comune di Jesolo (VE).

Oggetto: gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione, organizzazione e promozione della manifestazione "Villaggio di Natale" – edizione 2018/2019.

Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 1.

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti a cui si risponde di seguito a ciascuno:

1) se con il termine "microimpresa" si debba intendere "le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro", così come definito dall'art. 3, lettera aa), del D.Lgs. 50/2016.

In particolare in riferimento a:

- riduzione del 50% della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;*
- dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di gara.*

Risposta:

Si risponde positivamente alla domanda sul significato di "microimpresa", segnalando che esso è anche evidenziato a pagg. 5 e 6 dell'allegato A. Inoltre, come riportato all'art. 10 del disciplinare per le micro, piccole e medie imprese, si applica la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e alle medesime non viene richiesta la dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva.

2) se la prova del fatto di essere una "microimpresa" possa essere data anche attraverso il deposito della visura camerale; in caso di risposta negativa, come dev'essere data la prova di essere una "microimpresa";

Risposta:

In questa fase non è necessario produrre alcuna prova sul fatto di essere una microimpresa: ora è sufficiente una autodichiarazione, che, utilizzando l'allegato A, viene resa ai sensi del DPR 445/2000. La verifica verrà effettuata dalla Stazione Appaltante.

3) se con la locuzione "aver organizzato...almeno un mercatino natalizio", utilizzato all'art. 7.2 in riferimento ai requisiti di capacità tecnica-professionale, debba intendersi:

- essere stati affidatari di una concessione avente ad oggetto un mercatino di natale;*
- aver partecipato anche come fornitore diretto di lavori o servizi (es. messa a dimora delle casette, progettazione e coordinamento logistica, realizzazioni di eventi) in una concessione avente ad oggetto un mercatino di natale;*

Risposta:



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

essere stati affidatari di una concessione o che per qualsiasi altro titolo l'operatore economico abbia avuto la responsabilità della intera organizzazione di un mercatino di natale a favore di un ente pubblico. A nulla rilevano esperienze di forniture connesse a tale manifestazione.

4) (segue) qualora sia necessario essere stati affidatari di una concessione avente ad oggetto un mercatino di natale, se sia possibile ricorrere all'avvalimento di tale requisito ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di gara (il comma 2 dell'art. 8 del Disciplinare sembra consentire tale possibilità);

Risposta:

Affermativo: all'art. 8 comma 1 (e non comma 2) è prevista la possibilità di avvalersi di altro soggetto per dimostrare il citato requisito tecnico professionale.

5) (segue) se l'affidatario della concessione di servizi che intenda utilizzare lo strumento giuridico dell'avvalimento (anche nel caso in cui sia una microimpresa) debba dimostrare i requisiti generali dell'ausiliario cui all'art. 6 del Disciplinare di gara;

Risposta:

In caso di ricorso all'avvalimento l'impresa ausiliaria deve produrre apposita dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale: sul punto si richiama l'art. 15.2 "Documento di Gara Unico Europeo" ove nella Parte II vengono dettagliatamente illustrate le attività richieste sia all'operatore che all'impresa ausiliaria.

6) se l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 richiesto al n. 2) di pag. 6 del modulo "Allegato A" debba essere lasciata in bianco o sbarrata qualora non sussistano soggetti che rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. citato;

Risposta:

E' indifferente.

7) se all'eventuale subappalto debba applicarsi l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 così come richiamato dall'art. 9 del Disciplinare di gara o l'art. 105 del medesimo D.Lgs. così come citato dall'art. 10 del Capitolato tecnico.

La domanda scaturisce in considerazione del fatto che le suddette discipline sono totalmente diverse tra loro, avendo ad oggetto, rispettivamente, il subappalto all'interno di un appalto di servizi (art. 174) (qual è la presente procedura) e il subappalto all'interno di un appalto di lavori (art. 105).

Pertanto la domanda può essere formulata anche nella seguente maniera: se si debba applicare l'art. 9 del Disciplinare di gara o l'art. 10 del Capitolato tecnico, essendo due disposizioni che si escludono vicendevolmente;

Risposta:

In realtà l'istituto del subappalto presenta i medesimi connotati giuridici di fondo sia nell'art. 105 che nel successivo art. 174 per cui non sono in contrasto fra loro. Comunque ai fini che interessano la presente gara si applicano le disposizioni di cui all'art.174 soprattutto in relazione alla non obbligatorietà di indicare una terna di appaltatori in quanto il valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'art.



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

35 comma 1 del Codice. A tal proposito si ricorda, che, come da costante giurisprudenza, vi è un rapporto di gerarchia fra i vari documenti che compongono gli atti di gara e, qualora vi sia contrasto, il disciplinare di gara prevale sul capitolato speciale.

8) (segue) qualora si dovesse applicare l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 (quindi l'art. 9 del Disciplinare di gara), se l'Amministrazione applicherà anche il comma 7 del predetto articolo, ovvero se la stessa procederà al pagamento diretto dell'eventuale microimpresa subappaltatrice;

Risposta:

L'Amministrazione è tenuta ad applicare la legge per cui vi è ovvietà nella domanda. Si segnala (per riprendere quanto detto al punto precedente) che la disposizione del comma 7 dell'art. 174 la si ritrova nei suoi contenuti fondamentali anche nel comma 13 dell'art. 105.

9) se l'affidatario della concessione di servizi (anche nel caso in cui sia una microimpresa) che intenda avvalersi di un subappalto debba dimostrare i requisiti generali del subappaltatore cui all'art. 6 del Disciplinare di gara e i requisiti speciali dello stesso cui all'art. 7 del medesimo Disciplinare;

Risposta:

In questa fase (domanda di ammissione) l'operatore interessato a partecipare alla gara deve solo indicare se intende o meno avvalersi del subappalto in quanto, come sopra accennato, il valore della concessione è inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell'art. 35. In sede di esecuzione invece, una volta individuato il subappaltatore, lo stesso dovrà dimostrare i requisiti di carattere generale e speciale previsti dal Codice e dal disciplinare di gara.

10) se l'affidatario della concessione di servizi (anche nel caso in cui sia una microimpresa) che intenda avvalersi di un subappalto sia responsabile delle eventuali dichiarazioni mendaci che il subappaltatore rilascia ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara;

Risposta:

In questa fase, per quanto detto al punto precedente, non è richiesta l'individuazione del subappaltatore e quindi non vi è alcuna relativa dichiarazione da acquisire;

11) (segue) se in caso di dichiarazioni mendaci del subappaltatore, sia possibile per il concessionario procedere alla immediata sostituzione dello stesso con altro operatore economico;

Risposta: E' una eventualità che si potrebbe verificare in sede esecutiva del contratto: in tal caso il subappaltatore andrà sostituito.

12) se l'offerta, nel caso in cui l'offerente sia un'impresa singola, possa essere sottoscritta dal solo legale rappresentante della stessa (con allegati il documento d'identità e la visura camerale dalla quale risulta



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

il potere rappresentativo) oppure sia necessaria un'ulteriore procura come sembrerebbe desumersi dall'art. 15.2 ultimo paragrafo del Disciplinare di gara;

Risposta: Le modalità di presentazione dell'offerta (che nella presente gara d'appalto è solo tecnica) sono normate dall'art. 16 del disciplinare e non dall'articolo citato. In caso di impresa singola l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal suo legale rappresentante .

13) se sia necessario per tutti i partecipanti a vario titolo alla gara - offerente, ausiliario che presta l'avvalimento e subappaltatore - essere in possesso del PASSoe o si possa procedere alla dimostrazione dei requisiti in forma cartacea.

Risposta: Come precisato al punto 15.3.2 del disciplinare di gara il PASSOE deve essere presentato dal concorrente integrato, qualora si ricorra all'avvalimento, anche dal rappresentate dell'impresa ausiliaria.

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)